



Prot. 16908 Classe 10  
Trieste, 23/01/2004

N. 82/2004

**IL RETTORE**

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, ed in particolare gli artt. 7, 9, 11,12, 22 e 37 per la parte relativa alle rappresentanze studentesche;
- VISTO il Regolamento generale di Ateneo transitorio;
- VISTO il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari e regionali emanato con Decreto Rettorale n. 81/2004 dd. 22/01/2004;
- VISTO l'art. 126 della Legge Regionale n. 13 del 9/11/1998 relativo alla nuova composizione del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.DI.SU.;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale dd. 31.07.2003 con cui sono indette per le giornate del 24 e 25 marzo 2004 le elezioni di tutte le componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari;

CONSIDERATO che le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di cui al Regolamento sopra citato, per il biennio accademico 2003/2004 - 2004/2005, sono state programmate per i giorni 24 e 25 marzo 2004, in considerazione dell'opportunità di farle coincidere con le date delle elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari;

**DECRETA**

Art. 1 - Sono indette per i giorni 24 e 25 marzo 2004 le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei sottoelencati Organi collegiali Universitari e Regionali per il biennio accademico 2003/2005:

- Senato Accademico
- Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il diritto allo studio Universitario (E.R.Di.S.U.)
- Comitato per lo sport universitario
- Consigli delle Facoltà di:
  - Architettura
  - Economia
  - Farmacia
  - Giurisprudenza
  - Ingegneria
  - Lettere e Filosofia
  - Medicina e Chirurgia
  - Psicologia
  - Scienze della Formazione
  - Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
  - Scienze Politiche
  - Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Affari Generali e Documentali

Ripartizione Affari Generali

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583092 Fax +39 040 5583093 e-mail aagg@amm.univ.trieste.it

- Art. 2 Le operazioni di voto, in deroga a quanto previsto nel Regolamento elettorale in premessa e in ottemperanza a quanto disposto nell'Ordinanza Ministeriale dd. 31.07.2003, si svolgeranno come segue:
- dalle ore **8.30 alle ore 19** del giorno 24 marzo 2004 e dalle ore **8.30 alle 14** del giorno 25 marzo 2004 per tutte le sedi di voto.
- Art. 3 Gli studenti iscritti ai corsi ubicati a Gorizia, Pordenone e Portogruaro potranno esercitare il diritto di voto esclusivamente presso le rispettive sedi di appartenenza.
- Art. 4 L'apertura delle liste e l'accettazione delle candidature nonché la designazione dei delegati delle liste avverrà presso la SALETTA RIUNIONI 1° Piano RETTORATO - p.le Europa 1 nelle seguenti giornate e con il seguente orario:
- 2 febbraio 2004 dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 16.30**
  - 3 febbraio 2004 dalle ore 9 alle 13**
  - 4 febbraio 2004 dalle ore 9 alle 13**
  - 5 febbraio 2004 dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 16.30**
- Art. 5 Ogni sottoscrittore, identificato dal **cognome, nome, luogo e data di nascita, corso di studio di appartenenza, numero di matricola e documento di identità** apporrà la propria firma a sostegno della lista e dei relativi candidati. L'indicazione di tali requisiti si considera essenziale pena l'annullamento della relativa firma di sostegno. La raccolta delle firme a sostegno della lista dovrà avvenire ad esclusiva cura dei delegati delle liste, ovvero dei relativi supplenti, che dovranno farsi garanti dell'autenticità delle firme stesse.
- Art. 6 Le liste dei candidati, corredate dal numero di firme di sottoscrizione richieste per ciascun Organismo di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno essere depositate a cura dei delegati delle liste entro le ore 13 del giorno 20 febbraio 2004 presso l'Ufficio dell'Ufficiale Rogante dell'Università - III piano - ala destra - p.le Europa 1.
- Art. 7 L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.DI.S.U. e nel Comitato per lo Sport Universitario spetta a tutti gli studenti dei vari corsi di laurea triennale di 1° livello, di laurea specialistica di 2° livello e di laurea specialistica a ciclo unico ovvero dei vari corsi di diploma o di laurea anteriforma ancora attivi, che risultino regolarmente iscritti, in corso e fuori corso, all'anno accademico 2003/2004.
- Per le elezioni nei Consigli di Facoltà l'elettorato attivo spetta agli studenti appartenenti a ciascuna Facoltà, regolarmente iscritti in base alle modalità di cui al comma precedente.
- La regolare iscrizione si basa sull'avvenuto pagamento della prima rata della quota di iscrizione per l'anno accademico 2003/2004.
- Art. 8 L'elettorato passivo spetta:



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Affari Generali e Documentali

Ripartizione Affari Generali

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583092 Fax +39 040 5583093 e-mail aagg@amm.univ.trieste.it

a) per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università e nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.Di.S.U. agli studenti, che disponendo dell'elettorato attivo dispongano dell'elettorato passivo in conformità con la normativa vigente per le elezioni amministrative comunali - vale a dire che siano cittadini italiani ovvero cittadini comunitari - e abbiano raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione delle candidature.

Gli studenti candidati nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.DI.S.U. debbono inoltre essere regolarmente iscritti ai corsi di studio all'atto dell'elezione.

b) per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà, indistintamente a tutti gli studenti regolarmente iscritti alle rispettive Facoltà.

Art. 9 Per poter esercitare il proprio diritto di voto gli studenti dovranno presentare al seggio elettorale idoneo documento di identificazione personale valido munito di fotografia.

Art. 10 Il numero dei rappresentanti da eleggere è il seguente:

- Senato Accademico: n. 4
- Consiglio di Amministrazione: n. 4
- Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il diritto allo studio Universitario (E.R.Di.S.U.): n. 3
- Comitato per lo sport universitario: n. 2
- Per i Consigli di Facoltà : n. 5 per le Facoltà con meno di duemila iscritti e n. 7 per le Facoltà con più di 2000 iscritti;

Art. 11 L'elettore può esprimere preferenze in numero non superiore ad un terzo degli eligendi. Tale quoziente per i Consigli di Facoltà è ragguagliato per approssimazione sempre a 2.

Art. 12 Relativamente a ciascuno degli Organi collegiali considerati, la votazione comporta l'elezione di tutti i rappresentanti, indipendentemente dalla percentuale degli elettori che abbiano partecipato al voto rispetto agli aventi diritto.

I seggi eventualmente non ricoperti in base all'esito elettorale rimangono scoperti.

Il presente decreto è reso pubblico mediante affissione agli Albi dell'Università.

IL RETTORE